

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 09/07/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA 4 giugno 2009, n. 104

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ATO LE2 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2009.

L'anno 2009 addì 04 del mese di giugno, in Modugno, nella sede del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, il Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI ha adottato il seguente provvedimento.

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che modifica la struttura del tributo, articolando l'aliquota da attribuire in funzione di:

- a. percentuale di raccolta differenziata (RD);
- b. chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- c. organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Visto che con Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009 è stato prorogato al 1 luglio 2009 il termine di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 già prorogato dall'art. 10 della legge regionale n. 42 del 19 dicembre 2008 e si è disposto che fino a tale data continuano ad applicarsi le aliquote vigenti.

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza ambientale 9 dicembre 2005, n. 187 "Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno.

Visto il comma 6 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e alla contestuale assegnazione a ciascun comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2009.

Considerato che per l'anno 2007 il citato piano di gestione dei rifiuti stabilisce un obiettivo di raccolta differenziata pari al 32%.

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07

- in relazione al metodo di calcolo della quota di ecotassa (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2007 pari al 32%), come di seguito riportato:
- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del

ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:
Viste le note del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche prot. nn. 5531 del 16 settembre 2008, 6536 del 31 ottobre 2008 e 6654 del 5 novembre 2008 indirizzate ai Presidenti dei consorzi e delle Autorità d'Ato rifiuti della Puglia, nonché all'Anci Puglia con cui sono stati richiamati e sollecitati gli adempimenti previsti dalla citata Legge regionale n° 25/07.
Visto che il Consorzio dei comuni del bacino LE2 ha trasmesso la seguente nota inerente alla documentazione prevista dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/07, relativa al periodo 1 settembre 2007 - 31 agosto 2008:
• nota dell'Autorità di Bacino Le2 del 22 aprile 2009 con la quale si comunica l'avvio della gestione unitaria.
Considerato che il Consorzio dei comuni del bacino LE2
provveduto, allo stato attuale, alla individuazione del gestore unico e pertanto è applicabile la riduzione prevista all'aliquota di ecotassa;
Considerato che non è stata trasmessa alcuna documentazione inerente alla produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata e che pertanto, se pur attivi servizi di raccolta unitari non è stato possibile determinare la percentuale di raccolta differenziata;
Considerato che il Consorzio dei comuni del bacino LE2
provveduto, allo stato attuale, alla chiusura del ciclo e, pertanto, non è applicabile l'ulteriore sconto del 50% all'aliquota di ecotassa.
Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata
nella quale si è tenuto conto di quanto dichiarato nella nota su richiamata, di dover procedere alla

determinazione dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2009.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007;
- vista la L.R. n. 42 del 19 dicembre 2008;
- vista la L.R. n. 10 del 30 aprile 2009;

DETERMINA

- di approvare la seguente aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2009, per l'ATO LE2 pari a 10 euro/t
- di disporre la pubblicazione della presente determina sul BURP, ai sensi del comma 6, art. 9, Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007;
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO LE2 al quale si demandano gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente atto ai Comuni costituenti il Consorzio.

il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio ing. Antonello Antonicelli